

**ALLEGATO "A"**

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE**  
**(art. 20 del D. Lgs. 175/2016)**

**RELAZIONE TECNICA**

Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e dell'attuazione, nel corso dell'anno 2017, del piano di «Revisione straordinaria delle partecipazioni» di cui all'articolo 24 dello stesso testo normativo, gli enti locali si sono trovati, **a partire dall'anno 2018**, di fronte ad un nuovo adempimento che, a differenza di quelli proposti in passato, non presenta più una natura occasionale ma, al contrario, *richiede che le amministrazioni pubbliche provvedano periodicamente*, entro il termine dell'esercizio, ad effettuare una analisi procedendo alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al fine di procedere a una loro possibile razionalizzazione.

È importante da subito sottolineare come l'adempimento periodico di cui all'articolo 20 del TUSP non risulti in contrasto con quanto effettuato dallo stesso ente nell'anno 2017 in occasione dell'adempimento di cui all'articolo 24 dello stesso decreto, ma anzi ne costituisca una naturale continuità richiedendo di procedere:

- dapprima a un controllo sullo stato di attuazione del piano di revisione precedente;
- poi a un suo aggiornamento che tenga conto di quanto definito in sede di revisione straordinaria e di quanto modificato nell'anno successivo.

## L'EVOLUZIONE NORMATIVA.

Per comprendere meglio la ratio dell'adempimento in corso può essere interessante riepilogarne la relativa evoluzione normativa.

Il processo di razionalizzazione degli organismi partecipati è stato delineato per la prima volta dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 28, Legge n. 244/2007) che prevedeva la trasmissione alla Corte dei Conti delle delibere di ricognizione delle partecipazioni "strettamente necessarie" al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, per i necessari controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.

A seguire, con l'art. 23, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato predisposto dal Commissario straordinario per la spending review un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e società direttamente o indirettamente controllate da una pubblica amministrazione).

Il piano di razionalizzazione, di cui all'art. 23, D.L. n. 66/2014, prevedeva che fossero individuate specifiche misure per:

- a) la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- b) rendere efficiente la loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri soggetti che operano a livello nazionale e internazionale;
- c) la cessione di rami d'azienda o di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

Alcune delle indicazioni emerse dal suddetto rapporto del Commissario Straordinario per la spending review, pubblicato il 7 agosto 2014, sono state trasfuse in legge (art. 1, co. 611-612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Il rapporto del Commissario straordinario in data 7 agosto 2014 recava un articolato programma, contenente diversi suggerimenti distinti in misure:

1. per la riduzione del perimetro delle partecipate (tra cui la limitazione degli affidamenti *in house*, il divieto di partecipazioni minimali e/o la chiusura degli organismi di dimensioni ridotte in termini di fatturato e/o di dipendenti);
2. di efficientamento (riduzione dei costi anche nel trasporto pubblico locale);
3. per ridurre i costi di amministrazione (limiti al trattamento economico dei dirigenti apicali);
4. di trasparenza (approvazione di un testo unico sulle partecipate locali, fusione delle banche dati sulle partecipate locali);
5. strumentali alla riforma delle partecipate (incentivi anche fiscali alle dismissioni, perfezionamento della normativa sulla mobilità del personale delle partecipate, introduzione di sanzioni nei confronti degli enti e degli amministratori delle partecipate).

Con specifico riguardo agli enti di natura societaria, è stato previsto l'obbligo di presentazione (entro il 31 marzo 2015) dei piani operativi di razionalizzazione da parte di ciascun ente proprietario, con l'obiettivo della riduzione delle società partecipate, direttamente o indirettamente possedute, anche mediante le aggregazioni nei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili.

I predetti piani, corredati da una relazione tecnica, dovevano indicare modalità e tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

In detto ambito è stata prevista anche la predisposizione di una relazione, contenente i risultati conseguiti, da trasmettere alle competenti Sezioni della Corte dei Conti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Prendendo spunto dalle norme richiamate, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni ad opera del D.Lgs. n. 175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti ed estesi a tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 1, co. 555, Legge n. 147/2013, che prevede la liquidazione delle società *in house* diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali in caso di perdite registrate per quattro dei cinque esercizi precedenti. La disposizione conferma la linea di continuità tra le prescrizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e quelle preesistenti, ad ulteriore dimostrazione della sovrapposibilità dei criteri dettati dall'art. 1, commi 611 e 612 per i piani di razionalizzazione con le situazioni considerate dall'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016.
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art.20, co. 2).

In particolare, nel corso dell'anno 2017, gli enti hanno dovuto predisporre e trasmettere al MEF e alla Corte dei conti le risultanze dell'attività posta in essere relativa all'articolo 24 del TUSP e, cioè, una revisione straordinaria in cui ciascuna amministrazione ha dovuto definire, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore (23 settembre 2016) del decreto 175, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, D.Lgs. n. 175/2016).

A partire dall'anno 2018, invece, conclusa l'attività straordinaria, si avvia a regime il processo annuale di revisione che, come per il passato, si propone un'azione di contenimento dei costi e di snellimento di centri di spesa quali sono appunto le società in esame.

## **L'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

L'art. 20 richiede, un regime ordinario di ricognizione e di assetto delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalle amministrazioni pubbliche, che si sostanzia nell'obbligo in capo alle stesse di adottare, con cadenza annuale, una serie di atti volti alla razionalizzazione di tali partecipazioni.

L'iter procedimentale descritto dalla disposizione prende le mosse dall'adozione di un provvedimento, dal carattere sostanzialmente ricognitivo, di analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dal soggetto pubblico (sia dirette sia indirette) che solo eventualmente, al ricorrere dei presupposti enucleati nel secondo comma è seguito dall'adozione di un piano di riassetto.

Quest'onere incombe su tutte le amministrazioni, a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni assoggettabili a razionalizzazione. Coerentemente con la natura ricognitoria di tale prima fase del procedimento, anche le amministrazioni che non detengano alcuna partecipazione sono tenute agli obblighi comunicativi nei confronti della sezione di controllo della Corte dei Conti e della struttura all'uopo predisposta in seno al Ministero dell'economia e delle finanze (art. 15 t.u.s.p.) caratterizzanti tutta la disciplina della razionalizzazione periodica: il dialogo con i predetti organi assume una basilare funzione collaborativa indirizzata alla individuazione delle più

opportune modalità esecutive del riassetto e al mantenimento di un ottimale livello di circolazione dei flussi informativi concernenti l'utilizzo dello strumento societario da parte dei soggetti pubblici. L'interlocuzione tra enti partecipanti, struttura appositamente costituita presso il MEF e giudice contabile, lungi dal rappresentare uno strumento di controllo di legittimità dei singoli atti, assurge ad attività di costante monitoraggio, dando luogo ad un rapporto diacronico di reciproca collaborazione: infatti, i piani di riassetto, qualora adottati, devono essere corredati di un'apposta relazione tecnica dalla quale emergano sia le misure di razionalizzazione di cui ai commi 1 e 5, sia le concrete modalità ed i tempi di attuazione delle stesse, al fine di stimolare una vigilanza continuativa.

Il documento di analisi degli assetti societari ed i conseguenti piani di razionalizzazione devono essere adottati con cadenza annuale, entro il 31 dicembre, secondo quanto stabilito dal comma 3.

La ragion d'essere della istituzione degli obblighi di razionalizzazione, sta nella necessità di regolamentare e funzionalizzare le facoltà delle amministrazioni di detenere partecipazioni e ciò non solo per la tutela dei principi concorrenziali, per quanto questo sia stato e sia tutt'ora il principale obiettivo avuto di mira dal legislatore.

Il testo unico delle società partecipate, all'art. 1, comma 2, reca i principi ispiratori della disciplina sulle società partecipate che devono presiedere sia all'applicazione che all'interpretazione della stessa sicché si può affermare che in essi vada ravvisata la "ratio" degli istituti di razionalizzazione. Sono individuati tre obiettivi:

1. l'efficiente gestione delle partecipazioni;
2. la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato;
3. la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica.

In considerazione del fatto che anche i precedenti interventi in materia avevano posto, se non in questi precisi termini, le stesse finalità indicate nel T.U.S.P., con il testo unico si è consolidato quel trend restrittivo emblematico di una vera e propria scelta di sistema determinante l'abbandono del principio di capacità generale dei soggetti pubblici di detenere quote di società in favore del diverso principio di stretta specialità dell'utilizzo dello strumento partecipativo.

#### **Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma*

*4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposta relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

L'art. 20 richiede (comma 1), come già accennato in precedenza, una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un provvedimento il quale, partendo dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a definire, al ricorrere degli specifici presupposti meglio definiti nel comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di riassetto (comma 5) possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel decreto 175 e s.m.i., dalle disposizioni del Codice Civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

I presupposti per la razionalizzazione che l'amministrazione è tenuta a verificare annualmente sono riportati nel comma 2 dello stesso articolo e sono riconducibili alla sussistenza di almeno uno dei seguenti aspetti:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'art. 4 del decreto 175/2016;
- b) partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
- f) partecipazioni in società per servizi diversi da quelli di interesse generale aventi risultato d'esercizio negativo per 4 esercizi finanziari su cinque;
- g) finalità di contenimento dei costi di funzionamento;

h) necessità di aggregare società esercenti attività consentite dalle previsioni del decreto.

Per quanto riguarda le partecipazioni di cui alla lettera d) del comma 2, l'art. 26, comma 12 quinquies, nelle more della prima applicazione di tale criterio prevede che relativamente al triennio 2017/2019 si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000,00.

Con riferimento al termine "fatturato" utilizzato dal Legislatore, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Emilia Romagna n. 54/2017 ha precisato che debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizi realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche.

Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della "gestione caratteristica dell'impresa".

A tal proposito occorre ricordare che il MEF, negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, seguendo la linea tracciata, anche, dalla Corte dei Conti sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta nella deliberazione nr. 6/2019/PAR del 31/7/2019, precisa che nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Pertanto, al fine di consentire l'omogenea applicazione del citato articolo 20, comma 2, lett. d), del TUSP, si riportano, nella tabella sottostante, le modalità di calcolo del fatturato, definite con riferimento alle singole voci del conto economico ritenute rilevanti per ciascuna attività considerata

| TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ   | VOCI DI CONTO ECONOMICO "RILEVANTI"   |
|---|---|
| Attività produttive di beni e servizi   | Conto economico ex art. 2425 del codice civile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>• Voce A5) "Altri ricavi e proventi"<sup>2</sup></li> </ul>  |
| Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (Holding) | Conto economico ex art. 2425 del codice civile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>• Voce A5) "Altri ricavi e proventi"<sup>2</sup></li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>• Voce C15) "Proventi da partecipazioni"</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>• Voce C16) "Altri proventi finanziari"</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>• Voce C17bis) "Utili e perdite su cambi"</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>• Voce D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"</li> <li style="padding-left: 20px;">18) Rivalutazioni</li> <li style="padding-left: 20px;">a) di partecipazioni</li> </ul> |

<sup>2</sup> Qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione.

|   |  |
|---|--|
| Attività finanziarie  | Conto economico in accordo con quanto previsto dalla normativa di Banca d'Italia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricavi:<br/><i>Interessi attivi e proventi assimilati</i></li> <li>+</li> <li><i>Commissioni attive</i></li> </ul>  |
| Attività assicurative   | Conto economico in accordo con il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008. <p><i>I. Conto Tecnico dei rami danni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. <i>Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione</i></li> <li>+</li> <li>• 3. <i>Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione</i></li> <li>+</li> </ul> <p><i>II. Conto tecnico dei rami vita</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. <i>Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione</i></li> <li>+</li> <li>• 4. <i>Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione</i></li> </ul> |
| Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) | Conto economico ex art. 2425 del codice civile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voce A1) <i>"Ricavi delle vendite e delle prestazioni"</i></li> <li>+</li> <li>• Voce A5) <i>"Altri ricavi e proventi"</i></li> </ul>   |

Nell'applicazione di tale norma si deve, dunque, fare riferimento al **bilancio individuale di ciascuna società partecipata** con specifico riferimento all'area **ordinaria della gestione aziendale**, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Ai sensi del comma 3, l'attività ordinaria di razionalizzazione delle società partecipate dovrà concludersi ogni anno entro il 31 dicembre, termine ultimo entro cui dovranno essere adottati i suddetti piani di razionalizzazione periodica e gli stessi dovranno essere trasmessi alla Corte dei conti e alla specifica struttura di monitoraggio presso il MEF la cui istituzione e il cui funzionamento sono previsti dal decreto.

Entro il 31 dicembre (comma 4) di ciascun esercizio successivo all'adozione del piano deve invece essere predisposta e quindi trasmessa, sempre alla Sezione Regionale della Corte dei conti competente territorialmente ed al MEF, la relazione di attuazione del piano stesso nella quale si dà atto dell'attuazione del piano ricognitivo e di razionalizzazione dell'esercizio precedente.

Alla Corte dei Conti deve essere data comunicazione anche da parte delle pubbliche amministrazioni che non detengano alcuna partecipazione (comma 1), fermi restando gli adempimenti già previsti all'articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, in virtù del quale il Ministero dell'Economia "acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche".

La mancata adozione (comma 7) dei piani di razionalizzazione annuale da parte degli enti locali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, oltre alla quantificazione dell'eventuale danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti.

È interessante sottolineare che l'art. 13 del decreto correttivo n. 100/2017, in sede di modifica dell'art. 20, ha inserito la precisazione che la sanzione sia riferibile soltanto agli enti locali.

Il comma 7, inoltre, nell'ambito della definizione delle sanzioni fa espresso rinvio all'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 per quanto concerne:

- la disciplina della mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti, prevedendo quale sanzione che il socio pubblico non possa esercitare

i diritti sociali nei confronti della società, e che, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del Codice Civile (comma 5);

- le modalità di alienazione delle società unipersonali (comma 6) le modalità di alienazione delle società unipersonali (comma 6);
- l'alienabilità anche delle partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali (comma 7);
- l'applicabilità delle disposizioni previste, per i piani operativi, dai commi 613 e 614 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (comma 8);
- l'applicazione della disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per il personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessata (comma 9).

Infine, il comma 8 precisa che i contenuti del Piano di razionalizzazione, previsti dall'articolo 20 in esame, non modificano alcune disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipate pubbliche che, pertanto, restano applicabili.

In particolare il comma 8 dell'articolo fa salva l'applicazione:

- dell'art. 29, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, il quale dispone l'approvazione - da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri - di uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali;
- l'art. 1, commi 611-612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), che, nel contesto di un processo teso alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, hanno previsto l'obbligo di presentazione da parte delle regioni, degli enti locali, delle camere di commercio, delle università e delle autorità portuali, dei piani operativi di razionalizzazione, con l'obiettivo di conseguire la riduzione delle società, direttamente o indirettamente partecipate, esplicitando modalità e tempi di attuazione, entro il 31 marzo 2015. Il percorso di razionalizzazione si completava con il comma 612 che prevedeva, entro il 31 marzo 2016, che ciascun organo proprietario predisponesse una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla Corte dei conti.

L'ultimo comma (comma 9) dell'articolo infine prevede che il Conservatore del Registro delle Imprese provveda a cancellare d'ufficio, con apposita procedura che prevede anche la comunicazione agli amministratori o liquidatori delle società interessate, quelle società a controllo pubblico che per oltre tre anni successivi non hanno compiuto atti di gestione ovvero non hanno depositato i relativi bilanci d'esercizio.

Unioncamere dovrà poi, quale ente di raccordo, presentare alla struttura di monitoraggio presso il MEF una dettagliata relazione sull'applicazione concreta e sullo stato di attuazione di tale specifica disposizione.

## **Società a controllo pubblico**

La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP.

La fattispecie delle "società a controllo pubblico" ricorre nelle seguenti ipotesi:

### **a) Controllo solitario:**

1. controllo solitario - il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;
2. controllo solitario - il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. controllo solitario - il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.



## **b) Controllo congiunto:**

1. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;
2. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
3. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
4. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

L'individuazione delle "società a controllo pubblico", necessaria per l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 175 del 2016, è stata scrutinata più volte, in particolare da alcune Sezioni regionali di controllo, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Autorità nazionale anticorruzione, nonché dal giudice amministrativo e su dette pronunce il Comune di Terni, ad oggi, ha fondato la sua convinzione di considerare a controllo pubblico, ad esempio, la sua partecipata S.I.I. S.c.p.a..

A scopo puramente semplificativo preme ricordare:

- la deliberazione n. 3/2018/PAR della Sezione regionale di controllo per la Liguria in sede consultiva;
- la deliberazione n. 8/2018/PAR della Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano;
- la deliberazione n. 42/2018/PAR della Sezione regionale per il Piemonte;
- la nota di orientamento del 15 febbraio 2018 della struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, costituita, in seno al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 175 del 2016 (competente, in base alla legge, "per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto");
- la deliberazione ANAC n. 1134/2017,
- la deliberazione n. 27/2017/FRG della Sezione delle autonomie,
- le Linee guida per il referto annuale sul funzionamento del sistema dei controlli interni degli enti locali per l'esercizio 2017, approvato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2018/INPR,
- la deliberazione n. 3/2019/VSG della Sezione regionale di controllo per la Lombardia
- la deliberazione n. 5/2019/VSGO della Sezione regionale di controllo per l'Umbria che approva il "Referto sul Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016";

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con la pronuncia di orientamento generale del 20 giugno 2019, n. 11, sembrano risolvere, in senso opposto ai precedenti, la controversa problematica della nozione di società a controllo pubblico. La deliberazione 11/2019 così testualmente recita: "... *come già sottolineato da recenti sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL), l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, **in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)...***"

L'ultima pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti ha indotto il Comune di Terni a reinterpretare il concetto di "controllo pubblico" e di conseguenza a basare l'individuazione o meno dello stesso sul potere o sull'autorità, in capo al socio pubblico o a quello privato, di indirizzare, comandare, e reprimere la guida e il governo societario attraverso un'influenza dominante che si concretizza nel potere di veto esercitabile in assemblea.

In particolare analizzando i n. 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile, comma 1, si può evidenziare gli stessi fanno riferimento ad un **“controllo interno”** e dunque all'esercizio dei voti esercitabili direttamente o indirettamente nell'assemblea ordinaria, là dove viene qualificato **“di diritto”** il controllo che deriva dalla disponibilità di voti pari alla maggioranza di quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria e **“di fatto”** il controllo che deriva dalla disponibilità di una quantità di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea di altra società attraverso una partecipazione al capitale sociale che potrebbe essere anche minoritaria, me che, per fattori vari (quali potrebbero essere quelli relativi alla polverizzazione del capitale sociale, all'assenteismo di altri soci, alla combinazione di questi fattori) consente egualmente di determinare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Per concludere si può sostenere che **il concetto di influenza dominante costituisce l'essenza ed è configurabile come il nucleo della definizione di controllo.**

### PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE

Conclusa l'analisi dell'articolo, cercheremo ora di approfondire le attività da porre in essere. A tal fine si precisa che l'analisi si dovrà articolare come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare tenendo conto dell'operazione di revisione ordinaria effettuata lo scorso anno 2018;
- 2) Analisi dello stato di attuazione delle operazioni previste nel piano di revisione ordinaria approvato nel 2018;
- 3) Raccolta dati ed informazioni;
- 4) Definizione, alla luce dei punti 1 e 2 e 3, del Piano di razionalizzazione periodica annuale previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- 5) Approvazione e trasmissione agli organi competenti del provvedimento di razionalizzazione periodica approvato.



Detto iter rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'amministrazione pubblica a mantenere in essere le partecipazioni societarie detenute rispetto ad altre possibili soluzioni.

Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei medesimi enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni, ma anche in sede di ricognizione/razionalizzazione delle stesse, per verificarne la permanenza delle ragioni di mantenimento.

L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Il provvedimento deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

Infatti, l'articolo 24, comma 1, del TUSP, ha chiamato ciascuna amministrazione pubblica ad effettuare con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP.

In relazione a tale ricognizione, il comma 4 dell'art. 24 del TUSP dispone che l'alienazione delle partecipazioni, individuate nel provvedimento, debba avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

**È da ritenere che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri dello stesso in quanto socio, a norma del Codice Civile e nel rispetto delle regole di buona amministrazione.**

### **Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare**

Volendo analizzare chi sono i soggetti coinvolti nell'adempimento previsto dall'art. 20 e dalle attività ricognitive dallo stesso previste dovremmo distinguere tra:

- soggetti attivi (amministrazioni preposte alla ricognizione/razionalizzazione);
- soggetti passivi (società partecipate oggetto di ricognizione/razionalizzazione).

### **Enti assoggettati al T.U.S.P. ed enti esclusi**

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

### **Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica**

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

### **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

| NOME PARTECIPATA                | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE                         | ATTIVITA'   |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|
| ASM TERNI SPA                   | 00693630550                | 100,00%   | Produzione energia elettrica.<br>Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.<br>Raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani. |
| TERNI RETI SRL                  | 01353750555                | 100,00%   | Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi ausiliari.<br>Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati e dell'aviosuperficie                |
| FARMACIATERNI SRL               | 00693320558                | 100,00%   | Gestione delle farmacie comunali.   |
| USI SPA IN LIQUIDAZIONE(**)     | 00713960557                | 99,50% (*)                                      | In liquidazione (non svolge attività)   |
| ATC SPA IN LIQUIDAZIONE         | 01456930559                | 44,17%  | In liquidazione (non svolge attività)   |
| ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE | 00202220554                | 44,16%  | In liquidazione (non svolge attività)   |
| ISRIM S.C.A.R.L IN FALLIMENTO   | 00567640552                | 24,16%  | In fallimento (non svolge attività)   |
| S.I.I. SCPA                     | 01250250550                | 18,92% direttamente.<br>+ 18,00% indirettamente | Gestione del servizio idrico integrato  |
| UMBRIA DIGITALE SCARL           | 03761180961                | 3,51%   | Consulenza ambito ICT agli Enti soci  |
| SVILUPPUMBRIA SPA               | 00267120541                | 2,43%   | Attività di consulenza e assistenza   |

(\*) L'attuale quota di partecipazione in USI S.p.A detenuta dal Comune di Terni è pari al 99,50% anche se dal Registro delle Imprese emerge un dato differente; ufficialmente la partecipazione in USI del Comune di Terni è pari al 95,20%. Tale differenza è frutto di un verbale di un'Assemblea dei soci del 27/01/2016 nel quale viene deliberata la cessazione ope legis della partecipazione societaria della Regione dell'Umbria, pari al 4%, e del Comune di Lugnano in Teverina, pari allo 0,30%.

Il primo liquidatore nominato dall'Ente avrebbe dovuto procedere con l'aggiornamento dello Statuto depositando il verbale dell'Assemblea presso la Camera di Commercio, tale adempimento non è stato adempiuto neanche dal secondo liquidatore, tutt'ora in carica( cfr, 98451 del 16/07/2018 indirizzata alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti).

(\*\*) La società, US.I. che alla data del 31/12/2018 era in liquidazione, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni nr. 26 del 20/06/2019

Tutte le partecipazioni dirette sopra elencate, di controllo e non di controllo, sono oggetto di ricognizione e in tal senso sono state predisposte le schede allegate per ciascuna delle partecipazioni detenute; le schede, al fine di favorire il corretto adempimento, sono state predisposte secondo il modello standard previsto nella delibera della Corte dei Conti nr. 22/SEZAUT/2018/INPR pubblicata il 21 dicembre 2018 e successivamente modificata nell'allegato in data 31 dicembre 2018 come chiarito dalla deliberazione nr. 6/2019/PAR della sezione di Controllo della Valle d'Aosta.


Oltre alle indicazioni contenute nelle schede allegate, si precisano di seguito le principali misure di razionalizzazione intervenute prima dell'attuale revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, D.Lgs n. 175/2016 e precisamente:

### A.S.M. TERNI S.p.A.


ASM Terni S.p.A. è una società pubblica operante nei settori della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, della distribuzione del gas, dell'ambiente e del ciclo idrico integrato.

Tali settori sono a loro volta riconducibili alle "Business Units" precisate nel seguente schema e individuate a seguito della ultima riorganizzazione aziendale:

- ❖ *Business Unit Ambiente*
- ❖ *Business Unit Distribuzione Elettrica*
- ❖ *Business Unit Produzione Energia Elettrica*
- ❖ *Business Unit Idrico e Depurazione*
- ❖ *Business Unit Gas*



ASM Terni S.p.A. è una società interamente controllata dal Comune di Terni e svolge la sua attività nel settore dei servizi pubblici locali, direttamente o mediante aziende collegate/controllate, secondo quanto di seguito rappresentato:



Preliminarmente, giova evidenziare come seppure in un contesto difficile per il Paese, caratterizzato da una situazione generale dell'economia che non ha evidenziato significative variazioni di segno positivo nel corso del 2018, ASM Terni S.p.A. ha mantenuto un fatturato sostanzialmente costante rispetto all'esercizio precedente.

Nonostante l'attività della Società è stata costantemente orientata verso il perseguimento degli obiettivi del Piano Strategico 2018/2020, finalizzati a trasformare ASM Terni S.p.A. in una "multiutility" aggiornata e sostenibile, la stessa, nel corso del 2018, ha dovuto affrontare criticità connesse allo sviluppo della qualità nei servizi erogati facendo particolare riferimento ai servizi connessi al riciclo e al riuso dei materiali e alla compatibilità ambientale, che restano i fattori chiave della policy aziendale; le note difficoltà affrontate negli ultimi anni e il contesto difficile in cui si trova anche l'Azionista unico, in stato di dissesto finanziario dal 1 marzo 2018, ASM Terni S.p.A. ha posto particolare attenzione sugli aspetti operativi e sui processi gestionali indispensabili al mantenimento del margine operativo ed allo sviluppo di nuovi business a maggiore redditività per i prossimi esercizi, anni durante i quali si conta di riuscire a superare la criticità attraverso opportuni interventi di tipo industriale e finanziario, più volte rappresentati e condivisi con il socio unico.

Di seguito si riportano i prevedibili andamenti del mercato per ogni business unit.

### Servizio Elettrico

Nel settore elettrico, gli investimenti continueranno ad essere rivolti a conservare l'elevato livello di qualità del servizio raggiunto con investimenti mirati sia nella manutenzione delle linee elettriche nonché delle cabine di trasformazione.

Completato il piano di sostituzione dei contatori elettronici proseguirà lo sviluppo di nuove tecnologie.

Nel settore della vendita di energia elettrica e gas si continuerà ad operare mediante Umbria Energy, in joint venture con Acea S.p.A.

### **Servizio Distribuzione Gas**

Nel settore della distribuzione del gas proseguirà la collaborazione di ASM quale socio operatore di U.D.G..

### **Servizio Idrico e Depurazione**

Nel settore idrico si continuerà a svolgere le attività previste nel contratto di servizio che regola i rapporti tra ASM e S.I.I. Il canone per l'esercizio 2018 è stato incrementato passando da € 5,6 milioni a € 6,00 milioni.

### **Servizio Igiene Ambientale**

Nel settore igiene ambientale, dopo l'avvio dell'attività in esito alla gara che ASM Terni S.p.A. si è aggiudicata in RTI con il Consorzio C.N.S., proseguirà la gestione dei servizi aggiudicati in esito alla gara d'ambito nei Comuni dell'ATI 4 di "competenza dell'ASM, ora incentrati in particolare sulla raccolta "porta a porta" ed in particolare si provvederà al definitivo sviluppo delle funzionalità relative alla misurazione dei rifiuti".

Relativamente ai **settori innovativi**, l'obiettivo di ASM TERNI S.p.A. è quello di attuare una strategia di crescita sostenibile che richiede un consolidamento ed un efficientamento del business attuale affiancato da iniziative di innovazione di prodotto e di processo.

Nei settori innovativi delle energie rinnovabili l'obiettivo è portare avanti le iniziative in essere, quali quelle nel fotovoltaico definendo contemporaneamente nuovi progetti nel settore idroelettrico e nel settore dell'efficienza energetica così come l'azienda specifica e puntualizza nel Piano Strategico 2018/2020, unitamente all'attuazione di progetti di sviluppo volti a determinare l'aumento della redditività aziendale ricorrendo alle forme societarie in grado di garantire al meglio la loro realizzabilità, nello specifico:

✚ PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE: Il progetto si pone un duplice obiettivo : (i) agevolare la diffusione della mobilità elettrica nell'ambito dei "veicoli commerciali/industriali" rendendo realmente utilizzabile il paradigma "pay for charge" mediante l'applicazione delle più recenti evoluzioni tecnologiche per il " battery swapping" ; (ii) sfruttare il " battery swapping" anche come strumento per agevolare la transizione ai nuovi modelli di rete elettrica (bidirezionali, " smart-grid oriented" con forti interazioni fra utenza finale e gestore della rete). Il progetto si basa sulla collaborazione di una componente industriale (due aziende operanti nel settore della mobilità elettrica ed una in quello dell'impiantistica evoluta) ed un DSO (distributore locale ASM), per la realizzazione di prototipi dimostrativi e la relativa sperimentazione mediante apposito progetto pilota in considerazione anche della flotta oggi utilizzata da ASM nel settore della raccolta rifiuti.

✚ PROGETTO EFFICIENZA ENERGETICA: Il progetto prevede lo sviluppo di iniziative finalizzate all'ottenimento del risparmio energetico sia presso le sedi e gli impianti di ASM, nonché presso le nostre partecipate ed anche con attività presso aziende esterne. Oltre a contribuire alla formazione di una cultura del risparmio energetico le iniziative previste porteranno ad acquisire risparmi e soprattutto Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

✚ PROGETTO POLO IMPIANTISTICO: Il progetto prevede la realizzazione di un polo integrato per la chiusura del ciclo dei rifiuti in un'ottica di economia circolare. L'impianto prevederà pertanto il trattamento del Rifiuto Urbano Residuo al fine di recuperare la parte ancora recuperabile dopo la raccolta differenziata. Inoltre nell'area d'intervento sono previsti anche impianti di valorizzazione della carta nonché della plastica e ciò al fine di massimizzare i ricavi ottenibili dalla loro commercializzazione. Il Polo garantirà inoltre una serie di ulteriori servizi a favore delle piccole e medie imprese sempre nel settore del recupero dei rifiuti

ASM TERNI S.p.A. svolge la propria attività anche in territori extra Comune di Terni ma comunque all'interno dell'ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio della provincia di Terni; alla data di pubblicazione della deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com (atto con il quale l'Autorità ha emanato disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale – unbundling per i settori dell'energia elettrica e del gas recependo le direttive comunitari e quelle nazionali) era



impresa di distribuzione elettrica che operava ancora senza separazione societaria dell'attività di produzione di energia; a seguito di modifica del proprio statuto (D.C.C. nr. 219 del 8/9/2017 a cui fa seguito la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 27/9/2017, rogito notaio Filippo Clericò, rep. 18998, raccolta 13377, iscritto al registro delle imprese il 12/10/2017), ha proceduto alla separazione funzionale dell'attività di produzione e di distribuzione/commercializzazione/vendita dell'energia elettrica affidando quest'ultimo ramo di attività alla sua partecipata UMBRIA ENERGY S.p.A. A seguito della separazione funzionale dell'attività inerente l'energia elettrica A.S.M. S.p.A., ha recepito quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 nominando, con delibera debitamente motivata in base al comma 3 del suddetto articolo, un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

Nel piano di razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, per la società UMBRIA ENERGY, con D.G.C. nr. 257 del 20/9/2017, emendata in senso contrario dalla D.C.C. nr. 249 del 28/9/2017, era stata disposta l'alienazione delle quote in quanto l'attività da essa svolta, di distribuzione e vendita di energia elettrica e di gas sul libero mercato, è attività non rientrante nella casistica prevista dall'art. 4 del TUSP e quindi non indispensabile per il perseguimento delle finalità proprie dell'Ente (cfr. TAR Molise sentenza 331/2017).

Il Consiglio Comunale con atto deliberativo nr. 172 del 27/12/2018 ha deliberato il mantenimento delle quote in UMBRIA ENERGY alla luce dei necessari approfondimenti circa la individuazione dell'interesse pubblico nel servizio che la società svolge.

Giova ricordare in proposito che da tempo la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia ha affermato che *“il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale. Spetta quindi al singolo Ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le “politiche” necessarie per soddisfarle (deliberazione nr. 23/2008).* La sezione ha confermato questa posizione anche recentemente con la delibera nr. 398/2016.

Sul tema è intervenuto anche il Consiglio di Stato (Cds. Sez. V Sent.ne. 578 del 23/01/2019 – ud. 13/12/2018) secondo il quale *“il Comune, ente autonomo a fini generali ... è il soggetto pubblico cui spetta, salvo diversa scelta legislativa, giustificata dalla necessità di assicurare l'esercizio unitario, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell'art. 118, c. 1, Cost, la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivo di interesse pubblico da perseguire, nonché scelta delle modalità per la loro soddisfazione. Ciò anche mediante l'erogazione di un servizio ovvero la produzione e la fornitura di un bene.* Da qui la considerazione definitiva del Consiglio di Stato che si può riassumere nel modo seguente:

- non esiste, in generale, un obbligo di liquidazione della quota, a condizione che si dimostri la coerenza tra funzioni dell'Ente locale e l'attività della sua partecipata (art. 4);
- nel caso di specie la decisione in merito alla natura del servizio e quindi della detenibilità della partecipazione spetta al Comune, nella sua discrezionalità
- la sentenza del Consiglio di Stato conferma, che l'obbligo di dismissione non sussiste.

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.



| <b>DATI ECONOMICI</b>  | <b>2018</b>   | <b>2017</b>   | <b>Variazione</b> | <b>Variazione %</b> |
|--|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Ricavi delle vendite ed altri proventi della gestione caratteristica | 59.651        | 59.517        | 134               | 0,225               |
| Produzione interna   | 2.959         | 3.856         | -897              | -23,262             |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA</b>                             | <b>62.610</b> | <b>63.373</b> | -763              | -1,204              |
| Costi esterni operativi  | 34.149        | 35.953        | -1.804            | -5,018              |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>   | <b>28.461</b> | <b>27.420</b> | 1.041             | 3,796               |
| Costi del personale  | 20.297        | 20.213        | 84                | 0,416               |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)</b>                                 | <b>8.164</b>  | <b>7.207</b>  | 957               | 13,279              |
| Ammortamenti ed accantonamenti                                       | 6.368         | 9.853         | -3.485            | -35,370             |
| <b>RISULTATO OPERATIVO</b>   | <b>1.796</b>  | <b>-2.646</b> | 4.442             | -167,876            |
| Risultato dell'area accessoria                                       | 1.000         | 468           | 532               | 113,675             |
| Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)    | 485           | 1.812         | -1.327            | -73,234             |
| <b>EBIT</b>  | <b>3.281</b>  | <b>-366</b>   | 3.647             | -996,448            |
| Oneri finanziari   | 2.747         | 3.599         | -852              | -23,673             |
| <b>RISULTATO LORDO</b>   | <b>534</b>    | <b>-3.965</b> | 4.499             | -113,468            |
| Imposte sul reddito  | 407           | -538          | 945               | -175,651            |
| <b>RISULTATO NETTO</b>   | <b>127</b>    | <b>-3.427</b> | <b>3.554</b>      | <b>-103,706</b>     |

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

| <b>Indicatori di performances</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>VARIAZIONE</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>ROE</b>                        | 0,27        | -7,16       | 7,43              | -103,83  |
| <b>ROI</b>                        | 4,67        | -0,48       | 5,15              | -1072,92 |
| <b>ROS</b>                        | 5,24        | -0,57       | 5,81              | -1019,30 |

**ROE (Return on Equity)** netto è determinato come rapporto fra utile netto dell'esercizio e il saldo delle voci che compongono il Patrimonio Netto risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2018.

**ROI (Return on Investement)** è determinato come rapporto fra il risultato operativo globale (EBIT) e il totale capitale investito.

**ROS (Return On Sales)** è determinato come rapporto fra il risultato operativo globale (EBIT) e i ricavi delle vendite e prestazioni.

# TABELLA DI SINTESI 2018

|                            | AREA ENERGIA (Tde, Gas, GP, Inn, r&d) |            |            | AREA IDRICO E DEPURAZIONE (idd e lab) |            |            | AREA AMBIENTALE |            |            | TOTALE ASM |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            | CONS. 2018                            | CONS. 2017 | CONS. 2016 | CONS. 2018                            | CONS. 2017 | CONS. 2016 | CONS. 2018      | CONS. 2017 | CONS. 2016 | CONS. 2018 | CONS. 2017 | CONS. 2016 |
| RICAVI                     | 18.415                                | 18.404     | 17.212     | 8.778                                 | 8.413      | 7.504      | 32.533          | 32.700     | 34.231     | 59.726     | 59.517     | 58.947     |
|                            |                                       |            |            |                                       |            |            |                 |            |            |            |            |            |
| MOL                        | 6.719                                 | 6.111      | 5.490      | 159                                   | 6          | - 272      | 1.286           | 1.090      | 2.993      | 8.165      | 7.207      | 8.211      |
|                            |                                       |            |            |                                       |            |            |                 |            |            |            |            |            |
| UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | 1.385                                 | - 408      | 62,00      | 94                                    | 1.135      | 42         | 1.164           | 1.884      | 41         | 127        | 3.427      | 61         |
|                            |                                       |            |            |                                       |            |            |                 |            |            |            |            |            |
| INVESTIMENTI TECNICI       | 2.482                                 | 2.716      | 1.991      | 35                                    | -          | 35         | 442             | 1.140      | 3.460      | 2.959      | 3.856      | 5.486      |

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione con possibili e future azioni ed operazioni correttive.

L'Amministrazione comunale, socio unico della società A.S.M. TERNI S.p.A. sta effettuando valutazioni, sia di mercato che giuridiche, relative alla possibilità di ampliare i servizi della stessa nell'ambito del settore idrico; sta inoltre verificando l'ipotesi di un riassetto delle partecipazioni che la società A.S.M. TERNI S.p.A. detiene in altre società e valuterà ogni decisione della sua controllata relativamente ai servizi che potrebbe prestare per i settori innovativi.

## TERNI RETI S.R.L.

**TERNI RETI S.r.l.** è società in house nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e società patrimoniale, proprietaria delle reti del gas.

Scopo fondamentale della società è l'acquisizione, ed eventuale gestione, di reti ed infrastrutture di pubblica utilità.

La Società, costituita il 28 aprile 2006, nata per l'acquisizione ed eventuale gestione di reti e infrastrutture di pubblica utilità nel rispetto di criteri di massima efficienza ed efficacia, ha come prima iniziativa, nel 2007, l'acquisizione della rete di distribuzione del gas metano a Terni.

Il Comune di Terni, avendo acquisito la rete a devoluzione gratuita da Enel Rete Gas S.p.A, come socio unico di Terni Reti S.r.l, nell'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2007, ha conferito la suddetta rete a Terni Reti S.r.l. mediante aumento del capitale sociale per un valore da stima peritale

di € 2.289.663.

Il Capitale sociale complessivo risulta pertanto pari a € 2.409.663.

Nel 2015 la società Terni Reti si è ampliata con l'acquisizione di altri servizi pubblici connessi al traffico e alla mobilità.

La G. C. di Terni il 23.12.2015, approvando l'Accordo Quadro per "l'esecuzione dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità", ha avviato dal 1.1.2016 il processo di trasferimento degli asset e dei connessi servizi relativi al traffico ed alla mobilità (gestione delle sanzioni, controllo ZTL, gestione dei dispositivi di controllo delle infrazioni al Codice della Strada, dei parcheggi di superficie ed interrati) e dell'Aviosuperficie di Terni.

Con delibere di G.C. n. 6 del 25 gennaio 2016 e n. 204 del 29 luglio 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti la gestione del servizio pubblico locale integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, per il controllo e la gestione del traffico e rilascio dei permessi ZTL con la messa in disponibilità transitoria dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali strumentali, funzionale al perfezionamento del conferimento in proprietà dei beni stessi.

Con delibere di G.C. n. 63 e n. 64 del 13 aprile 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti la gestione del servizio dei parcheggi di superficie a pagamento con la messa in disponibilità transitoria dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali strumentali, funzionale al perfezionamento del conferimento in proprietà dei beni stessi.

Con delibere di G.C. n. 205 e n. 206 del 29 luglio 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti la gestione del parcheggio coperto "Rinascita – San Francesco" con la messa in disponibilità transitoria dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali, funzionale al perfezionamento del conferimento in proprietà dei beni stessi.

Con delibere di G.C. n. 207 e n. 208 del 29 luglio 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti la gestione dell'Aviosuperficie di Terni "A. Leonardi" con la messa in disponibilità transitoria dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali, funzionale al perfezionamento del conferimento in proprietà dei beni stessi.

Con delibera di G.C. 246 del 16 settembre 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti il servizio denominato "Migliora la tua Città - Progetto Speciale Strade sicure e Decoro Urbano", con l'approvazione del contratto di servizio.

### **In sintesi si riportano gli indici di bilancio della società alla data del 31/12/2018**

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Margine di tesoreria   | 4.527.057  |   |
| Margine di struttura   | 18.848.187 |   |
| Margine di disponibilità   | 4.587.787  |   |
| Indice di liquidità  | 2          |   |
| Indice di copertura delle imm.   | 0,11       |   |
| Indice di indipendenza finanziaria   | 0,08       |   |
| MOL  | 2.700.972  |   |
| Risultato operativo  | 1.126.884  |   |
| ROE  | - 0,01     |   |
| ROI  | 0,04       |   |
| ROS  | 0,17       |   |
| ROT  | 1,86       |   |
| Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN | 3.484.978  |   |
| Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le variazioni del CCN     | 3.844.316  |   |
| Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e MOL                               |            | 7 |

### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione con possibili e future azioni ed operazioni correttive.

L'Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di ridefinire, magari ampliandoli, i business aziendali con l'obiettivo di garantire e di ampliare i margini operativi di redditività aziendale

## **FARMACIATERNI SRL**

L'Azienda Speciale AsFM è stata trasformata in società a responsabilità limitata con atto del 14/04/2014 a rogito Notaio G. Pasqualini (Rep. n. 65.236) assumendo la nuova denominazione di **FARMACIATERNI SRL**.

Con atto n. 253 del 11.07.2012, la Giunta Comunale aveva approvato la trasformazione della Azienda Speciale Farmacie Municipali (AsFM) in S.p.A. allo scopo di privatizzare parzialmente la proprietà con l'ingresso di soci privati specializzati nel settore del farmaco.

Con successivo atto n. 149 del 26.03.2015 "... Ricognizione delle Società Partecipate e Razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute...", primo piano di Razionalizzazione delle società partecipate approvato dall'Amministrazione comunale, con richiamo alla delibera di Giunta citata si riconferma la trasformazione in S.p.A. dell'allora AsFM inizialmente a totale partecipazione del Comune, con la finalità di giungere ad un modello di governance più snella e in grado di generare risparmi.

Successivamente si sarebbe proceduto alla cessione di una quota di minoranza del capitale sociale (30-40%) mediante selezione di un socio privato attraverso una gara a doppio oggetto o, in subordine, lasciare alla nuova S.p.A. la gestione diretta di 4-5 farmacie comunali che rappresentavano oltre il 70% del volume di affari e affidare a terzi la gestione delle altre farmacie comunali attraverso singole concessioni o cessioni.

Propedeutico a quanto rappresentato era la necessità di intervenire significativamente sulla struttura dei costi della società, con una sensibile riduzione dei costi del personale, al fine di avvicinare, in termini di redditività, la società comunale alle altre presenti nell'ambito nazionale. Da tale documento emergeva la volontà dell'Amministrazione di cedere asset ritenuti non più produttivi né strategici.

Con successiva D.C.C. n. 249 del 28/09/2017 relativa alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'art. 24 del Testo Unico Società Partecipate (T.U.S.P.), l'Amministrazione Comunale ha manifestato nuovamente la propria volontà di cedere parte delle quote sociali della Società FarmaciaTerni srl a favore di un socio operativo da individuare a seguito di regolare procedura pubblica, per un ammontare complessivo pari al 90% del Capitale sociale, riservandosi il 10% a titolo di garanzia. L'Ente, pur considerando il servizio svolto dalla società menzionata un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016), non lo ritiene un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Si ricorda inoltre che con D.C.C. n. 362 del 18.10.2016 era stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL; tale piano era stato successivamente approvato con D.C.C. n. 430 del 28.12.2016. Nella predetta deliberazione era stata prevista la vendita di una quota di maggioranza pari al 70% della Soc. FarmaciaTerni srl a valere sul 2017 e di un ulteriore 20% a valere sul 2019, il Socio manteneva una partecipazione pari al 10% del capitale sociale a titolo di controllo e garanzia. Del pari nella delibera veniva indicata la procedura da seguire per individuare il socio operativo a cui affidare la gestione delle Farmacie comunali.

A seguito di ciò con D.C.C. n. 65 del 20.03.2017 viene approvato l'Atto di indirizzo per la scelta del modello di gestione delle farmacie attraverso società mista pubblico-privata; con successiva D.C.C. n. 361 del 18/12/2017 avente ad oggetto "Servizio di gestione delle farmacie comunali. Alienazione delle quote della Società FarmaciaTerni s.r.l. ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 2, 17, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 mediante gara a doppio oggetto. Determinazioni - Approvazioni Atto emendato e Atto di Indirizzo", viene deliberato di procedere alla cessione di una quota pari al 70% del Capitale Sociale di disporre della procedura di gara per l'individuazione del socio operativo. Tale menzionata procedura non è stata avviata a causa delle circostanze che hanno interessato l'Ente, da ultimo si evidenzia la deliberazione n. 1 del 01.03.2018 con la quale il Commissario Straordinario ha dichiarato ufficialmente lo stato di

dissesto, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, in cui versa a tutt'oggi il Comune di Terni, del mancato perfezionamento dei titoli di godimento relativi all'utilizzo da parte della Soc. FarmaciaTerni srl di locali di proprietà comunale e al ricorso promosso dalla FILCAMS CGIL per l'annullamento della D.G.C. n. 430 del 28/12/2016 "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale". Nel presentare il DUP 2018-2020 di cui alla DGC nr. 20 del 20/08/2018, la nuova Amministrazione Comunale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2018, indica come obiettivo operativo per la società FarmaciaTerni S.r.l. la "valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione delle quote sociali attraverso una preventiva valutazione della possibilità di una riorganizzazione aziendale volta a migliorarne la governance"; tale orientamento è stato recepito dal C.C. con atto deliberativo nr. 32 del 27/9/2018 ad oggetto "FarmaciaTerni S.r.l. Verifica forme gestionali". L'Ente modifica il precedente piano di revisione straordinaria delle partecipate nella parte in cui era prevista la cessione delle quote sociali di FarmaciaTerni S.r.l. in quanto l'attività da questa svolta è stata considerata attività che il Servizio Sanitario Nazionale attribuisce all'Ente Pubblico rappresentando uno strumento di cui il S.S.N. si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico attribuitogli dal Legislatore.

**Stato di attuazione:**

Nel corso del 2019 l'Ente ha avviato le procedure previste nel piano di revisione ordinaria approvato con D.C.C. n. 172/2018 attraverso l'approvazione dei seguenti atti:

- D.C.C. n. 160 del 29/05/2019 avente ad oggetto: "Modifica del contratto di servizio e disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico stipulato con la soc. FarmaciaTerni s.r.l. Atto Emendato.", adottata a seguito delle comunicazioni dell'A.U. circa l'insostenibilità degli impegni previsti nel precedente contratto di servizio;
- D.C.C. n. 174 del 05/06/2019 avente ad oggetto: "Modifica statuto della soc. FarmaciaTerni s.r.l.", adottata per eliminare dallo statuto la possibilità di ingresso di soci privati e per aumentare i poteri di controllo da parte dell'Ente;
- D.C.C. n. 203 del 24/06/2019 avente ad oggetto: "Ricapitalizzazione soc. partecipata FarmaciaTerni s.r.l.. Approvazione piano industriale di risanamento 2020/2022, art. 14, comma 4 del D. Lgs. 175/2016."

Tale ultimo atto, cruciale nell'azione di risanamento e ristrutturazione aziendale, nonché di diminuzione dei costi, previsti nel precedente piano, indica al suo interno azioni correttive rispetto al costo del personale prevedendo, tra l'altro, quanto segue:

***"...Pertanto questo piano incentra l'azione sul fondamentale comparto "costi del personale" mirando a ridurre progressivamente questo indice lavorando sul doppio fronte riduzione del costo/FTE tramite esodi incentivati e crescita del fatturato:***

| Ratio                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Costo personale/fatturato | 25,60% | 25,29% | 24,25% | 23,21% | 21,17% |

Nel report al 31/10 sulla situazione economico-finanziaria aziendale con dati aggiornati al 30/11/2019, prodotta dall'A.U. con nota prot. n. 179845 del 16/12/2019, viene evidenziato un risultato gestionale presunto prima delle imposte pari ad € 247.385,00, a fronte di un risultato di esercizio al 31/12/2018, al netto delle imposte, pari ad € - 549.601,00 (risultato ante imposte € - 535.969,00), ed un totale dei costi per il personale pari ad € 2.151.997, a fronte € 2.769.197, riportati per la stessa voce nel bilancio 2018.

Tali dati mostrano un miglioramento dell'andamento economico/finanziario della società in linea con quanto previsto dal Consiglio Comunale nel precedente piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, nonché nei successivi atti conseguenti, fermo restando che le azioni previste vanno portate avanti anche negli esercizi futuri.

## In sintesi i principali indicatori di bilancio al 31/12/2018

|  | <b>2018</b> |
|--|-------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE</b>                  |             |
| <b>Margini</b>                             |             |
| Margine di tesoreria                       | - 1.797.382 |
| Margine di struttura                       | - 1.195.725 |
| <b>Indici</b>                              |             |
| Indice di liquidità                        | 0,56        |
| Indice di copertura delle immobilizzazioni | - 0,32      |
| Indipendenza finanziaria                   | - 0,06      |
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                     |             |
| <b>Margini</b>                             |             |
| Margine operativo lordo (MOL o EBITDA)     | - 152.857   |
| Risultato Operativo (EBIT)                 | - 459.488   |
| <b>Indici</b>                              |             |
| Return on sales (ROS)                      | - 4,26%     |

### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Mantenimento mediante la prosecuzione delle azioni di razionalizzazione individuate nella precedente delibera di razionalizzazione ordinaria al 31/12/2017 approvata con DCC nr. 172 del 27/12/2018.

L'Ente dopo aver valutato i risultati del bilancio della società Farmacia Terni S.r.l. al 31/12/2018, alla luce di quanto indicato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 32 del 27/09/2018, avendo avviato le attività necessarie ed indispensabili alla riorganizzazione e ristrutturazione della società, al fine di renderla concorrenziale sul mercato nazionale, valuterà la soluzione gestionale più consona alle esigenze, agli obiettivi e agli interessi dell'Ente e della società, compresa la valutazione dell'opportunità di cedere definitivamente le quote sociali.

### **UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

La società **UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 30/09/2015 a rogito Notaio Carlo Filippetti (Rep. 56373); l'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2013.

Nella precedente razionalizzazione, quella ordinaria di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, per la società in oggetto era stata prevista l'adozione delle procedure concorsuali.

La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni n. 26 del 20/06/2019.

### **ATC S.P.A**

La società **ATC S.P.A.** è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 8/06/2016 a rogito Notaio Paolo Cirilli di Terni (Rep. 57431). l'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2014.

Nella razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, per la società in oggetto era stata prevista, alla luce del fatto che non necessitava di ulteriori azioni di razionalizzazione, la data di fine 2018 come termine ultimo per concludere le procedure di liquidazione.

Tale termine non è stato rispettato a causa del dissesto finanziario dell'Ente, dichiarato, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, stato in cui versa a tutt'oggi il Comune di Terni.

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Prosecuzione della procedura di liquidazione che si auspica abbia termine entro il 31/12/2020.

#### **ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

La società **ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 28/09/2015 a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni (Rep. 16794); l'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2015.

Nella razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, per la società in oggetto era stata prevista, alla luce del fatto che non necessitava di ulteriori azioni di razionalizzazione, la data di fine 2018 come termine ultimo per concludere le procedure di liquidazione.

Tale termine non è stato rispettato a causa del dissesto finanziario dell'Ente, dichiarato, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, stato in cui versa a tutt'oggi il Comune di Terni.

Stante il fatto che una delle operazioni necessarie al fine di giungere alla conclusione delle procedure di liquidazione risulta essere il perfezionamento dei passaggi di proprietà di reti e impianti dalla società in esame alla società Terni Reti S.r.l., come evidenziato nella Relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di revisione ordinaria, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio, con atto n. 382 del 29.11.2019 l'approvazione di un accordo integrativo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990.

Tale deliberazione non è ancora stata oggetto di discussione da parte del Consiglio Comunale.

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Prosecuzione della procedura di liquidazione che si auspica abbia termine entro il 31/12/2020.

#### **I.S.R.I.M. S.C.A.R.L IN FALLIMENTO**

La società con sentenza del Tribunale di Terni nr. 15 del 11/02/2015 è stata dichiarata fallita.

#### **S.I.I. S.c.p.A.**

Come meglio dettagliato nelle premesse, nel paragrafo relativo alle società a controllo pubblico, nel corso del 2019 sono stati forniti dalla Corte dei Conti nuovi pronunciamenti relativi al concetto di controllo pubblico che hanno indotto l'Ente, anche alla luce dell'analisi delle previsioni statutarie della società in esame, a ritenere la stessa non in controllo pubblico.

Lo statuto della società S.I.I., infatti, prevede che l'assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% del capitale sociale.

Tale circostanza determina un potere di veto/blocco in capo al socio privato che attualmente detiene il 25% del capitale sociale.

Stante il fatto che, alla luce di quanto chiarito dalla Corte dei Conti nel corso del 2019, deve ritenersi escluso il controllo pubblico nel caso in cui il socio o i soci privati abbiano un potere di

veto, e per tutto quanto meglio specificato nelle premesse, l'Ente ritiene la società S.I.I. non in controllo.

Di seguito le risultanze del bilancio della società alla data del 31/12/2018

| <b>CONTO ECONOMICO</b>                     | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>Variazione<br/>2018/2017</b> |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Ricavi da servizi                          | 38.816.341        | 38.800.070        | -0,04%                          |
| Ricavi e proventi diversi                  | 3.646.654         | 6.297.541         | 72,7%                           |
| <b>Valore della produzione</b>             | <b>42.462.995</b> | <b>45.097.611</b> | <b>6,2%</b>                     |
| Costi di produzione                        | -28.237.493       | -28.229.530       | 0,0%                            |
| <b>Margine Operativo Lordo (EBITDA)</b>    | <b>14.225.502</b> | <b>16.868.081</b> | <b>18,6%</b>                    |
| Accantonamenti ammortamenti e svalutazioni | -11.574.644       | -11.822.730       | 2,1%                            |
| <b>Margine Operativo (EBIT)</b>            | <b>2.650.858</b>  | <b>5.045.351</b>  | <b>90,3%</b>                    |
| Proventi e oneri finanziari                | -1.402.740        | -1.275.150        | -9,1%                           |
| <b>Risultato Ante-Imposte (PBT)</b>        | <b>1.248.119</b>  | <b>3.770.202</b>  | <b>202,1%</b>                   |
| Imposte sul reddito d'esercizio            | -564.400          | -1.266.514        | 124,4%                          |
| <b>Utile/Perdita d'Esercizio</b>           | <b>683.719</b>    | <b>2.503.688</b>  | <b>266,2%</b>                   |
| <br>                                       |                   |                   |                                 |
| <b>Indici</b>                              | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |                                 |
| ROE  | 2,68%             | 9,56%             |                                 |
| ROI  | 3,76%             | 7,21%             |                                 |
| ROS  | 6,33%             | 11,36%            |                                 |
| EBIT MARGIN                                | 6,24%             | 11,19%            |                                 |
| EBITDA MARGIN                              | 33,50%            | 37,40%            |                                 |

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Nel precedente piano di razionalizzazione era stata prevista l'adozione di un piano di riduzione dei costi nel triennio 2019/2021, al quale, comunque, non è stato dato avvio nel corso del 2019.

Con riferimento al bilancio di esercizio al 31.12.2018, dall'analisi delle voci di costo, si può affermare che, nonostante alcune categorie abbiano subito un aumento rispetto al 2017, l'incidenza del totale dei costi sul valore della produzione è diminuita passando da un valore di 0,94 a 0,89; parimenti il risultato di esercizio ha subito un notevole miglioramento passando da € 683.718,00 ad € 2.503.687.

Per tali motivazioni non si ritiene necessaria l'adozione di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento.

Preme evidenziare, inoltre, che in data 05/12/2019 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio la modifica del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie di cui alla D.C.C. n. 172 del 27/12/2018, attraverso l'autorizzazione alla cessione del 15% delle quote detenute da ASM TERNI S.p.A. nel S.I.I. S.c.p.A..

Tale operazione è stata avviata sia al fine di adeguare l'assetto societario alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, che all'art. 17 prevede che nelle società miste la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30%, nonché, visti i benefici finanziari che la stessa apporterebbe sia alla società che all'Ente, al fine di evitare un aumento delle tariffe che si ripercuoterebbe sulla collettività.

#### **UMBRIA DIGITALE**

La società **UMBRIA DIGITALE** è società in house nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e società di diritto singolare (art. 1, comma 4 del D.Lgs. 175/2016) in quanto istituita con Lg. Reg.le nr. 9/2014.



La società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei Comuni, delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing.

A dicembre 2018 la compagine societaria risulta costituita dalla Regione Umbria per il 76,92% e per la restante parte dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere dell'Umbria, dai comuni dell'Umbria ed altri enti per un totale di 81 soci. Tale numero è destinato ad aumentare in considerazione degli imminenti ingressi di ulteriori comuni umbri. I rapporti con i soci sono disciplinati nello statuto sociale nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali nonché dei riferimenti normativi Regionali che, stante la specifica natura giuridica consortile ed in house, dispongono gli indirizzi ed il controllo della Società Consortile.

Nel corso dell'esercizio i soci hanno definito le modalità di controllo attraverso l'organo preposto all'esercizio del controllo analogo congiunto, hanno definito singole convenzioni per le attività conferite, affidate o cofinanziate con la definizione delle singole contribuzioni.

La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriale.

Sono attività a rilevanza pubblica, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

Umbria Digitale consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture digitali attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. Nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, Umbria Digitale, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

Svolge per l'Ente e per gli altri Enti pubblici soci attività di consulenza in ambito ICT.

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Mantenimento senza necessità di interventi correttivi.

#### **SVULUPPUMBRIA**

La società **SVULUPPUMBRIA** è società in house nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Svolge per l'Ente e per gli altri Enti pubblici soci attività di consulenza e assistenza tecnica.

Sviluppumbria è l'Agenzia Regionale che da oltre 40 anni sostiene la competitività e la crescita economica dell'Umbria seguendo gli indirizzi di programmazione regionale.

Attraverso le diverse professionalità interne progetta interventi per il supporto alla creazione e allo sviluppo d'impresa per i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI dell'Umbria.

Su mandato della Regione Umbria si occupa della gestione del patrimonio immobiliare regionale e delle attività di sostegno alle strategie di Promozione Turistica Integrata attraverso la promozione della Destinazione Umbria e la gestione del portale turistico regionale umbriatourism.it.

Competenze, struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria, accreditano Sviluppo Umbria come Organismo Intermedio dalla Regione Umbria con delega a gestire una parte dei FONDI POR FESR 2014-2020 per le imprese umbre.

**AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nella suddetta società, anche in un'ottica di dismissione.

**Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA**

| NOME PARTECIPATA             | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ATTIVITA'   |
|------------------------------|----------------------------|--|---|
| GREENASM SRL                 | 01455120558                | 50,00%   | Trattamento rifiuti da raccolta differenziata                     |
| UMBRIA ENERGY SPA            | 01313790550                | 50,00%   | Distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica |
| UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA | 01356930550                | 40,00%   | Distribuzione gas naturale  |
| SII SCPA                     | 01250250550                | 18,00%   | Come tabella delle partecipazioni dirette                         |

- GREEN ASM S.r.l.** Produce un servizio di interesse generale quale il trattamento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali al fine del Recupero di materia e di energia.  
Come indicato nella razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 l'Ente decide di mantenere la partecipazione senza intervento; essa infatti svolge un'attività di completamento del ciclo dei rifiuti attraverso la gestione di impianti per il trattamento biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali al fine del Recupero di materia e di energia.
- UMBRIA ENERGY.** Umbria Energy è una società partecipata al 50% da ASM Terni Spa e al 50% da Acea Energia Spa (a sua volta partecipata al 100% da Acea spa società quotata in borsa) e la stessa è consolidata da Acea spa in quanto quest'ultima esercita il controllo per mezzo di Acea Energia Spa a norma dell'art. 2359 comma 1 n 3, e pertanto la stessa non è da ritenersi società a controllo pubblico.  
Mantenimento senza interventi in quanto l'Ente considera il servizio svolto dalla società servizio pubblico strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali; necessiterà un intervento di razionalizzazione qualora emerga l'insussistenza dei requisiti relativi all'interesse pubblico ricorrendo i quali l'Ente si riserva di prendere ogni decisione al riguardo come meglio precisato
- UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS.** La società opera nel campo della distribuzione del gas naturale. Svolge un servizio di interesse generale attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza

pubblica per la sola gestione della distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di riferimento. Operando solo nella distribuzione e non nella commercializzazione e vendita del gas rientra fra le ipotesi di mantenimento senza intervento previste dal D. Lgs. 175/2016.

### Partecipazioni indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA

| NOME PARTECIPATA  | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ATTIVITA'                                     |
|---|----------------------------|--|---|
| <b>QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA</b>                               | 07555981005                | 2,40%  | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL</b>                               | 01770460549                | 56,89%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>UMBRIA FIERE SPA</b>   | 02270300540                | 50,00%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>GEPAFIN SPA</b>  | 01714770540                | 6,97%  | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>SASE SPA</b>   | 00515910545                | 35,96%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>NA.RO.GES SCARL in liquidazione</b>                              | 01229400559                | 42,50%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liq.ne</b>                   | 02062480542                | 14,29%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>CENTRO STUDI IL PERUGINO SCARL in Liquidaz.</b>                  | 02513630547                | 25,00%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>ARTIGIANA VILLAMAGINA COOP. SELLANO in liquid. Coatta Amm.va</b> | 00221410541                | 24,18%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>ISRIM scarl in fallimento</b>                                    | 00567640552                | 36,19%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>NUOVA PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento</b>                   | 00781650544                | 15,68%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>LA VERDE COLLINA SRL IN FALLIMENTO</b>                           | 2298100542                 | 10,00%   | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |
| <b>IMU SRL IN FALLIMENTO</b>  | 2261180547                 | 0,93%  | Vedi scheda società contenuta nell'Allegato B |

Ai fini della presente razionalizzazione non sono stati considerati In quanto il D.Lgs. 175/2016 definisce partecipazioni indirette le partecipazioni in una società detenute da altre società o da altri organismi soggetti a controllo

- CONSORZIO FLAMINIA
- TNS CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE
- CONSORZIO CRESCENDO IN LIQUIDAZIONE

INTERPORPO MARCHE S.p.A. Partecipazione non ritenuta più strategica da Sviluppumbria per cui è stata formalizzata richiesta di recesso in data 26/01/2018 e alla data del 31/12/2018 in attesa di chiusura procedura.

TELA UMBRA SOC. COOP A.R Partecipazione non ritenuta più strategica da Sviluppumbria per cui è stata formalizzata richiesta di recesso in data 1/8/2018 richiesta accolta il 20/09/2018

STABILIMENTO TIPOGRAFICO PLINIANA. Partecipazione non ritenuta più strategica da Sviluppumbria per cui è stata formalizzata richiesta di recesso in data 26/6/2018. richiesta accolta il 29/10/2018

Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.

### **Partecipazioni indirette detenute attraverso ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE:**

#### **ATC Parcheggi S.r.l. in liquidazione**

La partecipazione in ATC Parcheggi Srl in liquidazione non è stata oggetto di ricognizione in quanto in liquidazione dal 28/09/2015 e non sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione rispetto al completamento della liquidazione e alla cancellazione della società.

In ogni caso preme precisare che il D. Lgs. 175/2016 definisce società indirettamente partecipate quelle detenute per il tramite di una controllata.

Stante il fatto che la società ATC SERVIZI S.p.A. non risulta essere controllata dal Comune di Terni, la società ATC PARCHEGGI S.r.l. non dovrebbe nemmeno rientrare nel perimetro oggettivo del piano di razionalizzazione.

### **Partecipazioni indirette detenute attraverso ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE:**

Tutte le partecipazioni detenute per il tramite di ATC S.P.A. in liquidazione non sono state oggetto di ricognizione in quanto la società controllante è in liquidazione dal 8/06/2016 e nell'ambito delle operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulteriori azioni di razionalizzazione/fusione/cessione.

In ogni caso preme precisare che il D. Lgs. 175/2016 definisce società indirettamente partecipate quelle detenute per il tramite di una controllata.

Stante il fatto che la società ATC S.p.A. non risulta essere controllata dal Comune di Terni, le sue partecipate non dovrebbero nemmeno rientrare nel perimetro oggettivo del piano di razionalizzazione.

Per concludere l'esame delle partecipazioni ai fini del piano di revisione in esame, si ritiene necessario procedere ad un'analisi dei costi attuali e potenziali riferiti ai singoli soggetti, nonché alla riconciliazione debiti/crediti di cui al D. Lgs. 118/2011.

Quanto sopra anche in osservanza di quanto comunicato dalla Sezione Regionale di controllo per l'Umbria agli enti regionali tenuti all'applicazione del D. Lgs. 175/2016, con nota prot. n. 2453-27/11/2019, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 170633 del 27/11/2019.

Nella suddetta nota il Magistrato istruttore precisa che nell'adozione dei piani di revisione gli enti sono invitati a tener conto delle indicazioni e dei singoli rilievi formulati dalla stessa sezione nel referto di cui alla Deliberazione n. 5/2019/VSGO e richiama l'attenzione sulle operazioni di riconciliazione debiti/crediti,

A tal proposito ci preme sottolineare come nel corso dell'anno 2019 l'Ente attraverso un attento esame delle partite debitorie/creditorie con alcune sue partecipate sia riuscito ad adottare degli atti che pongo fine alle controversie sorte o che potrebbero sorgere con le stesse, In modo particolare ricordiamo la D.C.C nr. 353 del 25/11/2019 con la quale è stato approvato lo schema di accordo transattivo tra il Comune di Terni e la società ASM TERNI S.p.A. e la delibera nr. 354 del 25/11/2019 con la quale è stato approvato lo schema di accordo transattivo tra il Comune di Terni e l'RTI che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel quale la società ASM. TERNI S.p.A risulta essere mandataria.

I sopra detti accordi transattivi sono stati sottoscritti dalle parti in data 4/12/2019 ed assunti al protocollo dell'Ente ai nr. 174409 e 174434.

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione delle partite debito/credito allegato al consuntivo 2018 dopo aver premesso che:

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 01.03.2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000;

- con DPR del 21.03.2018, notificato in data 11.04.2018, sono stati nominati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 del TUEL, i componenti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, insediatisi in pari data;

- per gli effetti dell'art. 252, comma 4, l'OSL ha competenza relativamente ai fatti e agli atti verificatisi entro l'anno precedente quello dell'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato;

- l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.09.2018.

Per tutto quanto premesso i crediti ed i debiti esistenti alla data del 31.12.2017, individuati con la delibera di G.C. nr. 142 del 29/5/2019 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31/12/2017", rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, mentre quelli maturati dal 01.01.2018 sono di competenza dell'Ente.

Alla luce di quanto sopra, i prospetti di riconciliazione delle rispettive partite di debito e di credito con gli organismi partecipati, a decorrere dall'anno 2018 e per tutta la durata del dissesto, riguarderanno solo la gestione corrente e pertanto la riconciliazione alla data del 31.12.2018 sarà riferita esclusivamente il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, come da tabelle che seguono

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI**  
**PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018**

| <b>SOGGETTO</b>                       | <b>CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA' - ENTE<br/>secondo le risultanze dell'Ente</b> | <b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE<br/>secondo le risultanze dell'organismo</b> |
|---------------------------------------|---|--|
| ASM TERNI SPA                         | 936.932,39 €  | 936.932,39 €   |
| TERNI RETI SRL <sup>(1)</sup>         | 1.731.062,81 €  | 1.331.121,81 €   |
| FARMACIATERNI SRL                     | 318.219,18 €  |  |
| USI SPA IN LIQUIDAZIONE               | - €   | documentazione non prodotta  |
| ATC SPA IN LIQUIDAZIONE               | - €   | documentazione non prodotta  |
| ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE       | - €   | documentazione non prodotta  |
| S.I.I. SCPA                           | - €   | - €  |
| UMBRIA DIGITALE SCARL                 | - €   | - €  |
| SVILUPPUMBRIA SPA                     | 10.027,25 €   | 10.027,25 €  |
| GREENASM SRL                          | - €   | documentazione non prodotta  |
| UMBRIA ENERGY SPA                     | - €   | - €  |
| UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA          | - €   | - €  |
| ATC PARCHEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE     | 33.572,00 €   | documentazione non prodotta  |
| <b>TOTALE SOCIETA'</b>                | <b>3.029.813,63 €</b>   | <b>2.278.081,45 €</b>  |
| FONDAZIONE CEFFAS                     | - €   | documentazione non prodotta  |
| FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA | - €   | documentazione non prodotta  |
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO    | - €   | documentazione non prodotta  |
| CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE         | 46.957,85 €   | 46.957,85 €  |
| ATI4/AURI                             | - €   | - €  |
| I.S.S.M. BRICCIALDI                   | - €   | documentazione non prodotta  |
| ENTE CANTAMAGGIO TERNANO              | - €   | documentazione non prodotta  |
| <b>TOTALE ENTI/ISTITUZIONI</b>        | <b>46.957,85 €</b>  | <b>46.957,85 €</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                | <b>3.076.771,48 €</b>   | <b>2.325.039,30 €</b>  |

Data \_\_\_\_\_

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

<sup>(1)</sup> Il dato secondo le risultanze dell'Ente differisce da quello della soc. TERNI RETI SRL per i seguenti motivi:

- l'Ente ha inserito nel computo l'utile relativo all'esercizio 2017 per € 399.941,00, indicato dalla società nel periodo di riferimento ante dissesto, in quanto il credito è stato accertato solo a seguito dell'approvazione del bilancio societario avvenuta nel 2018;

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI**  
**PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018**

| <b>SOGGETTO</b>                              | <b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE<br/>secondo le risultanze dell'Ente</b> | <b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE<br/>secondo le risultanze dell'organismo<br/>partecipato</b> |
|--|--|---|
| ASM TERNI SPA <sup>(1)</sup>                 | 5.812.633,82 €   | 5.812.633,82 €  |
| TERNI RETI SRL <sup>(2)</sup>                | 899.332,88 €   | 997.908,86 €  |
| FARMACIATERNI SRL                            | 5.754,66 €   | documentazione non prodotta   |
| USI SPA IN LIQUIDAZIONE                      | - €  | documentazione non prodotta   |
| ATC SPA IN LIQUIDAZIONE                      | - €  | documentazione non prodotta   |
| ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE              | - €  | documentazione non prodotta   |
| S.I.I. SCPA                                  | 502.448,92 €   | 502.488,92 €  |
| UMBRIA DIGITALE SCARL <sup>(3)</sup>         | 26.824,08 €  | 39.607,54 €   |
| SVILUPPUMBRIA SPA                            | - €  | - €   |
| GREENASM SRL                                 | 262.177,24 €   | documentazione non prodotta   |
| UMBRIA ENERGY SPA                            | 1.446,89 €   | - 211,22 €  |
| UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA                 | - €  | - €   |
| ATC PARCHEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE            | - €  | documentazione non prodotta   |
| <b>TOTALE SOCIETA'</b>                       | <b>7.510.618,49 €</b>  | <b>7.352.427,92 €</b>   |
| FONDAZIONE CEFFAS                            | - €  | documentazione non prodotta   |
| FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA        | 45.000,00 €  | documentazione non prodotta   |
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO           | - €  | documentazione non prodotta   |
| CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE <sup>(4)</sup> | - €  | - €   |
| ATI4/AURI                                    | - €  | - €   |
| I.S.S.M. BRICCIALDI                          | - €  | documentazione non prodotta   |
| ENTE CANTAMAGGIO TERNANO                     | 13.861,71 €  | documentazione non prodotta   |
| <b>TOTALE ENTI/ISTITUZIONI</b>               | <b>58.861,71 €</b>   | <b>- €</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                       | <b>7.569.480,20 €</b>  | <b>7.352.427,92 €</b>   |

Data \_\_\_\_\_

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni



<sup>(1)</sup> Il dato risultante al Comune di Terni differisce da quello della soc. ASM TERNI SPA per un importo pari ad € 3.996,72, comunque dovuto, ma riferito ad una fattura dell'anno 2018 rifiutata dall'Ente in quanto priva dei dati essenziali e non ancora riemessa alla data del presente documento.

<sup>(2)</sup> Il dato secondo le risultanze dell'ente differisce da quello dichiarato dalla società TERNI RETI SRL per le seguenti motivazioni:

- l'Ente ha ricompreso nella riconciliazione al 31/12/2018 anche la fattura n. 1 del 17/01/2018 per un importo di € 200.000,00, che la società aveva indicato quale debito di competenza dell'OSL;


- rispetto al dato fornito dalla società, l'Ente ha eliminato le fatture da emettere alla data del 31/12/2018 per un importo totale pari ad € 298.575,98, documenti che saranno ricompresi nella riconciliazione riferita all'anno 2019.

<sup>(3)</sup> Le risultanze dell'Ente differiscono da quelle della soc. UMBRIA DIGITALE SCARL per un importo pari ad € 13.323,46 riferito a fatture da emettere alla data del 31/12/2018, che saranno oggetto di riconciliazione nell'anno di emissione del documento.

<sup>(4)</sup> I debiti dell'Ente secondo le risultanze del CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE sono antecedenti al 201



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI TERNI AL 31.12.2018



**ESITO DELLA RICOGNIZIONE**

Prima di entrare nel dettaglio dell'esito della presente ricognizione ordinaria, si precisa che laddove l'Ente decida di mantenere le quote di partecipazione senza interventi, detta decisione dipende dal fatto che la società in esame rispetta tutte le condizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016. Laddove vengano mantenute le quote di partecipazione con indicazione però, di azioni di razionalizzazione, ciò dipende dalla particolare situazione economica-finanziaria della società.

| NOME PARTECIPATA            | ESITO  |
|-----------------------------|--|
| A.S.M. TERNI S.p.A.         | Mantenimento senza interventi  |
| TERNI RETI S.r.l.           | Mantenimento senza interventi  |
| FARMACIA TERNI S.r.l.       | Mantenimento con azioni di razionalizzazione della società (art. 20, c. 2 lettera f)           |
| USI SPA IN LIQUIDAZIONE (*) | Nessuna azione di razionalizzazione. In attesa della conclusione delle procedure fallimentari. |
| ATC SPA IN LIQUIDAZIONE     | Prosecuzione delle procedure di  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | liquidazione   |
| ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE    | Prosecuzione delle procedure di liquidazione   |
| I.S.R.I.M. S.C.A.R.L IN FALLIMENTO | Nessuna azione di razionalizzazione. In attesa della conclusione delle procedure fallimentari. |
| SII SCPA                           | Mantenimento senza interventi  |
| UMBRIA DIGITALE SCARL              | Mantenimento senza interventi  |
| SVILUPPUMBRIA SPA                  | Mantenimento senza interventi  |

(\*) La società, US.I. che alla data del 31/12/2018 era in liquidazione, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni nr. 26 del 20/06/2019

### **ANALISI DEI COSTI ATTUALI E POTENZIALI DELLE PARTECIPATE OGGETTO DEL PRESENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

| <b>SOCIETA'</b>          | <b>COSTI ATTUALI<br/>(1/1-31/12/2018)</b> | <b>COSTI POTENZIALI (*)</b> |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| A.S.M. TERNI S.p.A       | 16.882.835,83                             | 16.882.835,83               |
| TERNI RETI               | 1.062.139,65                              | 1.062.139,65                |
| FARMACIA TERNI S.r.l.    | 6.216,30                                  | 6.216,30                    |
| S.I.I.                   | 502.448,09                                | 502.448,09                  |
| UMBRIA DIGITALE          | 26.824,08                                 | 26.824,08                   |
| SVILUPPUMBRIA            | 0,00                                      | 0,00                        |
| GREEN ASM                | 1.035.120,35                              | 1.035.120,35                |
| UMBRIA ENERGY            | 0,00                                      | 0,00                        |
| UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS | 0,00                                      | 0,00                        |

(\*) Il dato relativo ai costi potenziali equivale a quello esposto per i costi attuali alla luce del fatto che nulla si è modificato nel corso dell'anno 2019 relativamente ai contratti che legano le società su esposte con l'Amministrazione Comunale. Nella tabella non vengono menzionate le società detenute per il tramite di Sviluppumbria in quanto le stesse non hanno in essere contratti/rapporti con l'A.C. che determinano costi per l'Ente.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott,ssa Stefania Finocchio)